



voluta a decesso dell'assicurato. Lo stesso contratto dovrebbe d'altronde avere una durata non inferiore a 10 anni; il capitale assicurato non dovrebbe a sua volta essere inferiore al doppio del capitale garantito inizialmente con la vecchia polizza e comunque non potrebbe essere inferiore a lire 200.000, se in forma popolare, o a lire 1.000.000, se in altra forma.

Si aggiunga che la nuova polizza potrebbe essere stipulata anche su teste di congiunti (coniuge, figlio o fratello) e che sulla parte del nuovo contratto inerente al capitale aggiuntivo non sarebbero ammessi né riscatto, né prestito, mentre poi è a dirsi, sotto l'aspetto tecnico, che non ricorrerà alcun incremento di riserve tecniche a priori, poiché verranno poste in bilancio solo quelle relative ai contratti assunti secondo le norme di cui sopra.

I benefici della concessione di cui si parla dovrebbero, infine, essere richiesti dagli interessati non oltre il 31 dicembre 1959.

È superfluo dire che anche questa proposta di provvedimento, come l'altra che la precede, si inserisce nello spirito dei nostri provvedimenti di risolutazione, mentre poi l'una e l'altra